

STATUTO

della Fondazione Massimo Fagioli

Ente del Terzo Settore

Sommario

PARTE PRIMA: Finalità	5
Articolo 1 – Natura giuridica	5
Articolo 2 – Sede legale, delegazioni e uffici	5
Articolo 3 – Scopo	5
Articolo 4 – Attività di interesse generale	6
Articolo 5 – Attività diverse (art. 6, D.Lgs. n.117/2017, <i>cit.</i> , e successive modifiche ed integrazioni)	6
Articolo 6 – Attività strumentali, accessorie e connesse	7
Articolo 7 – Raccolta fondi	8
PARTE SECONDA: Soci della Fondazione	8
Articolo 8 – Qualifiche	8
Articolo 9 – Fondatori Promotori.....	8
Articolo 10 – Soci Sostenitori.....	9
Articolo 11 – Soci Partecipanti.....	9
Articolo 12 – Versamento dei contributi	10
Articolo 13 – Volontari.....	11
Articolo 14 – Ammissione, esclusione e recesso	11
PARTE TERZA: Patrimonio – Esercizio finanziario.....	13
Articolo 15 – Patrimonio, fondo di gestione e mezzi finanziari.....	13
Articolo 16 - Divieto di distribuzione degli utili.....	14
Articolo 17 - Assenza di scopo di lucro	15
Articolo 18 – Esercizio finanziario	15
Articolo 19 - Libri e scritture della Fondazione	16
PARTE QUARTA: Organi.....	16
Articolo 20 – Organi	16
Articolo 21 - Presidente e Vicepresidente	16
Articolo 22 - Consiglio d'Amministrazione.....	17
Articolo 23 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione	18

Articolo 24 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.....	20
Articolo 25 - Consiglio Scientifico di Indirizzo	21
Articolo 26 - Competenze del Consiglio Scientifico di Indirizzo.....	22
Articolo 27 – Funzionamento del Consiglio Scientifico di Indirizzo	23
Articolo 28 - Assemblea Generale, Assemblea dei Fondatori ed Assemblee Speciali	24
Articolo 29 - Organo di controllo	25
Articolo 30 – Revisione legale dei conti.....	26
Articolo 31 - Comitati, Commissioni e Direzioni	26
PARTE QUINTA: Regolamento interno	26
Articolo 32 – Regolamento interno	27
PARTE SESTA: Norme di chiusura.....	27
Articolo 33 - Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione	27
Articolo 34 – Clausola arbitrale.....	28
Articolo 35 – Vigilanza.....	28
Articolo 36 – Clausola di rinvio	28

PARTE PRIMA: Finalità

Articolo 1 – Natura giuridica

1. E' costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "Fondazione Massimo Fagioli - Ente del Terzo Settore" (di seguito denominata anche "Fondazione"); detta denominazione potrà essere abbreviata in "Fondazione Massimo Fagioli - ETS".
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 14, ss., cod. civ., del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e modificazioni, e leggi collegate.
3. La Fondazione ha finalità di interesse collettivo, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. La sua durata è illimitata.
5. La Fondazione si iscriverà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed indicherà gli estremi di tale iscrizione nei propri atti, nella propria corrispondenza e nelle proprie comunicazioni al pubblico.
6. Ricorrendo i presupposti di legge, la Fondazione sarà altresì iscritta nel Registro delle Imprese competente.
7. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
8. L'ambito territoriale della Fondazione è quello nazionale e potrà svolgere la propria attività anche in ambito internazionale.
9. La Fondazione è regolata dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – Sede legale, delegazioni e uffici

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire delegazioni, uffici, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, sia in Italia e sia all'Estero.

Articolo 3 – Scopo

1. La Fondazione, che non ha fini di lucro diretto o indiretto, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la tutela, la conservazione e la diffusione

dell'opera di Massimo Fagioli, in Italia e nel mondo, in ogni sua espressione scientifica, politica, culturale ed artistica, proseguendone l'attività di ricerca, la elaborazione e la formazione, teorica e pratica, con specifica attenzione ai suoi risvolti applicativi e, dunque, alla diagnosi ed alla cura della malattia mentale.

2. In ragione della utilità sociale e del rilievo civico dell'opera di Massimo Fagioli ed in funzione solidaristica, la Fondazione tutela i concetti, i metodi ed i contenuti teorici del *corpus* scientifico della Teoria della Nascita, nonché i diritti economici e gli interessi morali della produzione intellettuale e materiale di Massimo Fagioli.

3. Facendo propri i canoni distintivi dell'esperienza dell'Analisi Collettiva, la Fondazione è aperta alla partecipazione e al contributo spontaneo di chiunque ne voglia condividere gli scopi.

Articolo 4 – Attività di interesse generale

1. La Fondazione persegue i suoi fini avviando, sviluppando, coordinando, supportando e promuovendo iniziative proprie e di terzi. La Fondazione persegue il proprio scopo attraverso le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017, *cit.*):

- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

Articolo 5 – Attività diverse (art. 6, D.Lgs. n.117/2017, *cit.*, e successive modifiche ed integrazioni)

1. La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6, D.Lgs. n.117/2017, *cit.*, e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra riportate, che siano secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate dalla Fondazione, sarà documentato a cura dell'Organo di amministrazione nella Relazione di Missione.

Articolo 6 – Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione, al fine del perseguimento, del raggiungimento e del perfezionamento degli scopi preposti, e, pertanto, in modo strumentale rispetto ad essi, ed in via comunque non prevalente, potrà:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 4, con quella dei Fondatori Promotori, dei Soci Sostenitori e dei Soci Partecipanti nonché di enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento e lo sviluppo, il finanziamento ed il co-finanziamento di progetti specifici..

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può ricevere da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, contributi, lasciti, eredità, donazioni e comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma.

4. In conformità al disposto dell'art. 10 del D.Lgs.117/2017, *cit*, la Fondazione, acquisita la personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 *bis* e ss., cod. civ..

Articolo 7 – Raccolta fondi

1. Ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 117/2017, *cit.*, e modificazioni, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Soci e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97, D.Lgs. 117/2017, *cit.*, e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
2. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

PARTE SECONDA: Soci della Fondazione

Articolo 8 – Qualifiche

1. Sono Soci della Fondazione:
 - a. I Fondatori Promotori;
 - b. I Soci Sostenitori;
 - c. I Soci Partecipanti.

Articolo 9 – Fondatori Promotori

1. Sono Fondatori Promotori coloro ai quali l'atto costitutivo o il presente Statuto riconoscono tale qualifica. Qualora per qualsiasi causa il Fondatore non possa o non voglia ricoprire più tale carica, potrà designare in sua sostituzione una terza persona, d'intesa con gli altri Fondatori Promotori.
2. La qualifica di Fondatore Promotore è permanente.
3. I Fondatori Promotori potranno sostenere economicamente ed adeguatamente il funzionamento della Fondazione anche mediante contributi annuali al Fondo di gestione nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio Scientifico d'Indirizzo.

4. Con deliberazione di ammissione assunta da tutti i Fondatori Promotori, la qualifica di Fondatore promotore potrà essere attribuita anche ad altro/i soggetto/i che, pur non intervenuto/i nell'atto costitutivo, ne abbia/no fatto richiesta.

Articolo 10 – Soci Sostenitori

1. Possono divenire Soci Sostenitori, previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, a norma dell'art. 23, co. 3, lett. d., del presente Statuto, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Scientifico di Indirizzo, a norma dell'art. 26, co. 3, lett. d., del presente Statuto ed in conformità al Regolamento interno, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che condividano gli scopi e le attività della Fondazione e che si impegnino a contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione, mediante il versamento di una quota una tantum all'atto dell'ammissione e mediante contributi in denaro e/o di beni e/o di servizi d'opera, annuali o pluriennali in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Scientifico di Indirizzo, ai sensi dell'art. 26, co. 3, lett. h., del presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può determinare la suddivisione ed il raggruppamento dei Soci Sostenitori in Assemblee speciali per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

3. I Soci Sostenitori potranno richiedere al Consiglio di Amministrazione, all'atto della richiesta di ammissione o anche successivamente, nel corso della vita della Fondazione, di destinare il proprio contributo, per la sola parte eccedente la quota annuale, a specifici progetti della Fondazione e/o a specifiche attività della Fondazione.

4. La qualifica di Socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo in denaro e/o di beni e/o di servizi d'opera è eseguito .

5. La qualifica di Socio Sostenitore dà diritto a partecipare all'Assemblea Generale, ed alla relativa Assemblea Speciale, così come stabilito dall'art. 28 del presente Statuto, nonché a designare i membri del Consiglio Scientifico di Indirizzo come previsto dall'art. 25, comma 1.

Articolo 11 – Soci Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Soci Partecipanti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, a norma dell'art. 23, co. 3, lett. d., del presente Statuto, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Scientifico di Indirizzo, a norma dell'art. 26, co. 3, lett. d., del presente Statuto ed in conformità al Regolamento interno, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che condividono gli scopi e le attività della Fondazione e che si impegnano

a contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione, mediante il versamento di una quota all'atto dell'ammissione e mediante contributi in denaro annuali o pluriennali in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Scientifico di Indirizzo ai sensi dell'art. 26, co. 3, lett. h., del presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può determinare la suddivisione ed il raggruppamento dei Soci Partecipanti in Assemblee speciali per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

3. I Soci Partecipanti potranno richiedere al Consiglio di Amministrazione, all'atto della richiesta di ammissione o anche successivamente, nel corso della vita della Fondazione, di destinare il proprio contributo a specifici progetti della Fondazione e/o a specifiche attività della Fondazione.

4. La qualifica di Socio Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo in denaro è versato.

5. La qualifica di Socio Partecipante dà diritto a partecipare all'Assemblea Generale ed alla relativa Assemblea Speciale, così come stabilito dall'art. 28 del presente Statuto, nonché a designare i membri del Consiglio Scientifico di Indirizzo come previsto dall'art. 25, comma 1.

Articolo 12 – Versamento dei contributi

1. Il Regolamento interno dovrà stabilire i criteri generali per la determinazione dell'entità e delle modalità di contribuzione dei Soci, che potrà essere annuale o pluriennale.

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in conformità ai criteri generali dettati dal Regolamento interno, l'importo dei contributi iniziali nonché il contributo periodico e la relativa scadenza dei contributi dei Soci Sostenitori e dei Soci Partecipanti.

2. Il mancato versamento del contributo periodico entro la scadenza prefissata ai sensi del precedente comma, comporta la sospensione dell'esercizio dei diritti connessi con la qualità di socio, fatta salva la partecipazione, senza diritto di voto, ai lavori assembleari. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione di sollecito, recante espresso invito a regolarizzare il contributo, dichiara – con la maggioranza prevista dall'art. 24, co. 6 del presente Statuto – la sospensione dell'esercizio dei diritti connessi con la qualità. La comunicazione di sollecito dovrà essere inviata a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria con attestazione di ricevimento, o, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi e/o recapiti comunicati ai soci della Fondazione. La sospensione cessa al momento del versamento del contributo pregresso previa apposita delibera di verifica e di assenso del Consiglio di Amministrazione. Il socio che non abbia regolarizzato la propria posizione entro le tempistiche a tal fine determinate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza

assoluta dei suoi membri, viene escluso con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, co. 5, del presente Statuto.

Articolo 13 – Volontari

1. La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di Volontari.

Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 117/2017, *cit.*, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, nello spirito delle attività e della Missione propria della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Al Volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'accettazione del nuovo Volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Volontari.

Articolo 14 – Ammissione, esclusione e recesso

1. Le qualifiche di Socio Sostenitore e di Socio Partecipante sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione, previa domanda da inoltrarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione corredata della documentazione utile ad attestare l'omogeneità degli scopi e delle attività dell'Aderente agli scopi ed alle attività della Fondazione, corredata da formale dichiarazione di conoscenza e di obbligo di osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Regolamento interno e degli atti deliberativi e programmatici degli Organi della Fondazione e degli ultimi bilanci della Fondazione. L'atto di richiesta di adesione deve anche precisare con quale qualifica intende associarsi alla Fondazione e l'assunzione espressa e non condizionata del relativo obbligo di adempimento nonché, eventualmente, la sua destinazione a specifico/i progetto/i.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a valutare le richieste di adesione, tenuto conto

degli scopi e della natura della Fondazione, ed a deliberare motivatamente in merito entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

3. All'atto dell'ammissione il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità alla propria deliberazione annuale ai sensi dell'art. 23, co. 3, lett. s) del presente Statuto ed ai criteri generali dettati dal Regolamento interno ai sensi dell'art. 32, co. 1, lett. c) del presente Statuto, il contributo iniziale e/o periodico cui è tenuto il Socio ammesso.

4. L'ammissione di un nuovo Socio è annotata nel Libro dei Soci, a cura dell'Organo amministrativo.

5. Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, l'esclusione di Soci Sostenitori o di Soci Partecipanti per mancato adempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, intendendosi per tale, in via esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

6. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b. apertura di procedure di liquidazione;
- c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

7. Il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della esclusione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva. La decisione della esclusione deve essere adeguatamente motivata e comunicata senza indugio al socio escluso a mezzo di raccomandata A.R. o di PEC al suo domicilio risultante dal libro Soci; entro i 10 (dieci) giorni successivi il Socio può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente Statuto; il ricorso sospende gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

8. I Soci possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

9. Il recesso dovrà essere comunicato – a mezzo di raccomandata A.R. o di PEC o per mezzo di posta elettronica alla PEC della Fondazione all'attenzione del Consiglio di Amministrazione con

preavviso di novanta giorni. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione prende atto e delibera nel merito.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto rispetto ad un Socio non vi è diritto alla liquidazione della quota o alla restituzione dei conferimenti.

11. I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

PARTE TERZA: Patrimonio – Esercizio finanziario

Articolo 15 – Patrimonio, fondo di gestione e mezzi finanziari

1. Il patrimonio è costituito da un Fondo di dotazione e da un Fondo di gestione.

2. Rientrano nel Fondo di dotazione:

a. Il fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità, effettuati dai Fondatori Promotori ed i conferimenti di Soci con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione;

b. i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione;

c. le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione;

d. i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, non imputati a Fondo di Gestione.

3. Il Fondo di gestione disponibile, da utilizzarsi per la gestione d'esercizio, è costituito da:

a. le rendite e i proventi derivanti dal Fondo di dotazione e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione medesima;

b. eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi pubblici e privati che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;

c. i contributi corrisposti dai Fondatori tutti e dai Soci tutti;

d. eventuali appositi Fondi di gestione costituiti da persone fisiche o enti, vincolati all'attuazione di specifico/i progetto/i e/o attività della Fondazione e/o di specifici settori della Fondazione;

e. eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;

f. le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati senza espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione;

g. i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, non espressamente destinati ad incremento del Fondo di dotazione.

4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

Articolo 16 - Divieto di distribuzione degli utili

1. Ai fini di cui all'articolo 17 del presente Statuto, la Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto precede, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a. la corresponsione ad amministratori, sindaci, revisore e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D. Lgs.15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), D.lgs. 117/2017, *cit.*, e modificazioni;

c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai Soci ai Fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, D.lgs. 117/2017, *cit.*, e modificazioni;

e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento od al diverso limite che dovesse essere aggiornato con decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e diverse nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 17 - Assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con assenza di fine lucrativo.

Articolo 18 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza del Consiglio Scientifico d'Indirizzo per l'approvazione del bilancio consuntivo, il cui termine è fissato entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione presenta al Consiglio Scientifico d'Indirizzo per l'approvazione il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed il progetto di bilancio di esercizio corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di controllo.

3. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione è effettuata nei modi di legge.

Una volta approvato il bilancio è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione.

4. Qualora richiesto dalla legge, il bilancio di esercizio dovrà essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il relativo incarico verrà deliberato dal Consiglio Scientifico d'Indirizzo, su proposta motivata dell'Organo di controllo. Qualora il bilancio sia stato assoggettato a revisione legale dei conti, ad esso andrà allegata la relativa relazione emessa dal soggetto incaricato.

5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno destinati, in via prioritaria, per il ripiano di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti.

Articolo 19 - Libri e scritture della Fondazione

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, co. 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e modificazioni, la Fondazione deve tenere:

- a.* il libro dei Soci;
- b.* il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Scientifico di Indirizzo, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c.* il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi della Fondazione, tenuti dagli Organi cui si riferiscono.

2. Il libro di cui alla lettera *a.* del co. 1, del presente Articolo, è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il libro di cui alla lettera *b.* del co. 1, del presente Articolo, è tenuto a cura del Consiglio Scientifico di Indirizzo.

3. I libri di cui alla lettera *c.* del co. 1, del presente Articolo, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

4. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale anche a mezzo di propri esperti, nei tempi e con le modalità fissate nel Regolamento interno, cui il presente Statuto espressamente rinvia.

PARTE QUARTA: Organi

Articolo 20 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio Scientifico di Indirizzo;
- l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei Fondatori e le Assemblee Speciali;
- l'Organo di Controllo.

2. Eventuali Comitati.

Articolo 21 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, se nominato, fanno parte del Consiglio di Amministrazione e sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3. Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
4. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente:

- a.* cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- b.* dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c.* previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione può conferire procure a dipendenti della Fondazione o a terzi per il compimento di singoli atti o di categorie di atti;
- d.* convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- e.* partecipa, quale invitato di diritto e permanente, anche attraverso un suo delegato, al Consiglio Scientifico di Indirizzo, anche delegando per suo conto altro membro del Consiglio di Amministrazione;
- f.* sovrintende all'attività della Fondazione, in conformità agli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio d'Indirizzo;
- g.* esercita i poteri, connessi all'amministrazione della Fondazione, non rimessi dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi della Fondazione.

5. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei Fondatori e le Assemblee Speciali provvede a convocarli fissando l'ordine del giorno delle riunioni.

6. Il Presidente può assumere provvedimenti che abbiano carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l'obbligo di riferirne senza indugio al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla ratifica delle delibere d'urgenza adottate dal Presidente.

7. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di cessazione dalla carica o dimissioni, il Consiglio di Amministrazione provvede alla elezione del nuovo Presidente entro i trenta giorni successivi alla cessazione dalla carica o alle dimissioni.

Articolo 22 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero variabile di membri non inferiore a tre e non superiore a tredici. Il Presidente del Consiglio di

Amministrazione è Presidente della Fondazione. La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è nominata dai Fondatori Promotori.

2. Sono Consiglieri:

- a. i membri nominati dalla maggioranza dei Fondatori Promotori;
- b. i membri nominati dal Consiglio Scientifico di Indirizzo, con decisione assunta a maggioranza assoluta calcolata per capi.

3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.

4. Il Consigliere elettivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso; il Consiglio decide a maggioranza assoluta.

Articolo 23 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione promuove lo scopo della Fondazione, tenendo conto degli indirizzi ad esso forniti dal Consiglio Scientifico di indirizzo e, coerentemente a quanto indicato all'art. 3 del presente Statuto, intraprende ogni iniziativa utile al perseguimento finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione mediante la tutela dei diritti economici e degli interessi morali della produzione scientifica, culturale ed artistica di Massimo Fagioli.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione:

- a. nomina il Presidente;
- b. può nominare il Vice Presidente della Fondazione;
- c. delibera in merito agli obiettivi, alle iniziative, ai programmi ed ai progetti della Fondazione definiti dal Consiglio Scientifico d'Indirizzo, con l'eventuale consulenza di singoli esperti o di Comitati, Commissioni costituiti ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto;
- d. procede all'ammissione dei Soci Sostenitori e dei Soci Partecipanti alla Fondazione nel rispetto dei requisiti fissati dal Consiglio Scientifico di Indirizzo;
- e. delibera, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, sul recesso e sull'esclusione dei Soci Sostenitori e dei Soci Partecipanti;
- f. predispone il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo d'esercizio, corredati rispettivamente da una relazione illustrativa e dalla relazione sulla gestione; trasmette tali bilanci al Consiglio Scientifico di Indirizzo, insieme alla relazione dell'Organo di controllo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione;
- g. predispone l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, anche deliberando criteri e disposizioni relativi al funzionamento interno;

- h. decide l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale;
- i. nomina, se ritenuto necessario per attuare un'adeguata *governance* e previo parere non vincolante del Consiglio Scientifico di Indirizzo, il Segretario generale attribuendone le competenze e i poteri;
- j. delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- k. dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- l. delibera la costituzione di uno o più patrimoni separati, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.117/2017, *cit*, e norme ivi richiamate;
- m. assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla definizione dell'apparato, alle assunzioni ed all'organizzazione del lavoro ed a quant'altro necessario per la gestione;
- n. delibera in merito alle erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- o. delibera in merito a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
- p. in particolare, delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, in merito alla costituzione di ipoteche, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
- q. autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
- r. nomina i rappresentanti della Fondazione presso i soggetti giuridici da questa eventualmente partecipate, previo parere del Consiglio Scientifico di Indirizzo;
- s. determina annualmente, in conformità ai criteri generali dettati dal Regolamento interno, l'importo dei contributi iniziali nonché, per ciascun Socio Sostenitore e Socio Partecipante il contributo periodico e la relativa scadenza;
- t. delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione, che la legge o il presente Statuto non attribuisce alla competenza di altri Organi della Fondazione;
- u. delibera, previo parere obbligatorio non vincolante del Consiglio Scientifico d'Indirizzo, le modifiche statutarie, ai sensi del successivo art. 33 del presente Statuto.
- v. delibera i termini entro i quali il socio inadempiente ha possibilità di regolarizzare la propria posizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, co. 2. del presente Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ove ritenuto opportuno, al Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice – Presidente della Fondazione o ad uno o più dei Consiglieri di Amministrazione il compimento di categorie di atti ovvero di singoli

atti, determinando nell'atto di nomina i limiti dei poteri conferiti. In tale ipotesi al/i Consigliere/i delegato/i spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei limiti dei poteri conferiti.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Segretario Generale, se nominato, specifiche funzioni nonché anche alcuni dei compiti ed alcune delle funzioni rientranti nelle materie di cui al comma 3, nei termini consentiti dalla legge.

6. Il Consiglio di Amministrazione può creare comitati consultivi, determinandone i compiti e nominandone i componenti.

7. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, autorizzare il Presidente a rilasciare procure a terzi per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.

Articolo 24 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta presentata al Presidente da parte di almeno due Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice – Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di controllo almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati alla Fondazione o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore, a mezzo posta elettronica, telegramma, telefax, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Anche se non convocato nei modi suddetti, il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito se siano presenti tutti i componenti e tutti i Sindaci effettivi.

3. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede sociale, salvo che ragioni di opportunità consiglino di tenerle altrove, purché in uno dei Paesi dell'U.E..

4. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti, le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi diversi *quorum* stabiliti dal presente Statuto o dalla legge.
7. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, del Vice – Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Consigliere più anziano di età.
8. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, designato dalla maggioranza dei presenti all'inizio della seduta fra i Consiglieri; il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle Società per azioni.
9. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare ad assistere alle sue riunioni uno o più componenti di Comitati, se costituiti ai sensi del successivo art. 31.

Articolo 25 - Consiglio Scientifico di Indirizzo

1. Il Consiglio Scientifico di Indirizzo è composto da 13 (tredici) a 23 (ventitré) membri così individuati:

- (i) 3 (tre) componenti rappresentanti dei Fondatori Promotori,
- (ii) da 8 (otto) a 18 (diciotto) componenti rappresentanti dei Soci Sostenitori
- (iii) 2 (due) componenti scelti tra i Soci Partecipanti designati dall'Assemblea Generale.

Il Responsabile del Consiglio Scientifico di Indirizzo, che ne fa parte, è nominato dal Consiglio medesimo e assume la nomina di Responsabile Scientifico; la nomina del Responsabile del Consiglio Scientifico di Indirizzo è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione. L'eventuale diniego del gradimento dovrà essere dal Consiglio di Amministrazione motivato in ragione dell'interesse della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà, in caso di diniego del gradimento, sottoporre al Consiglio Scientifico di Indirizzo altro eventuale candidato per la eventuale nomina da parte del Consiglio Scientifico di Indirizzo; detto candidato, in caso di nomina, non necessiterà del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il Consiglio Scientifico di Indirizzo potrà procedere alla nomina di altro Responsabile da sottoporre al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Responsabile del Consiglio Scientifico di Indirizzo fa parte del Consiglio Scientifico di Indirizzo; dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati. Il membro del Consiglio Scientifico di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a cinque riunioni consecutive del Consiglio Scientifico di Indirizzo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio

stesso. In tale e in ogni altra ipotesi di cessazione della carica di Consigliere, il Consiglio Scientifico di Indirizzo, ove lo ritenga opportuno tenuto conto del Regolamento interno, richiede all'Assemblea che ha eletto il consigliere cessato di provvedere ad eleggere altro/i Consigliere/i, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio Scientifico di Indirizzo si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio da effettuarsi da parte dell'Assemblea dei Fondatori e dell'Assemblea Generale secondo quanto previsto dal presente Statuto ed entro i trenta giorni successivi al verificarsi della cessazione.

Articolo 26 - Competenze del Consiglio Scientifico di Indirizzo

1. Il Consiglio Scientifico d'Indirizzo promuove lo scopo della Fondazione così come indicato all'art. 3 e per questo fornisce pareri e presentare proposte circa le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, verificandone altresì i risultati.
2. Il Consiglio Scientifico d'Indirizzo provvede all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nominando, anche fuori dal proprio ambito, i Consiglieri elettivi, secondo quanto disposto dall'art. 22, co. 3 del presente Statuto.
3. Al Consiglio Scientifico di Indirizzo spettano, inoltre, i compiti di:
 - a. approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo consuntivo e/o il rendiconto finanziario per cassa della Fondazione, e documenti allegati, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. approvare i documenti previsionali annuali e pluriennali predisposti dal Consiglio di Amministrazione con i relativi piani operativi;
 - c. esprimere il parere sulla eventuale nomina del Segretario Generale;
 - d. deliberare i criteri di ammissione di Soci Sostenitori e di Soci Partecipanti;
 - e. esprime il parere sulle modifiche statutarie;
 - f. nominare l'Organo di controllo, determinandone il compenso, e designare il suo Presidente;
 - g. definire obiettivi, iniziative e programmi della Fondazione;
 - h. deliberare in merito ai criteri generali di determinazione dei contributi da richiedere ai Soci Sostenitori ed ai Soci Partecipanti, ai sensi dell'art. 32, co. 1, lett. c), del presente Statuto;
 - i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j. provvede alla revisione periodica della suddivisione e del raggruppamento dei Soci in Assemblee speciali, in ragione dello svolgersi dell'attività della Fondazione;

- k. costituire i Comitati con funzioni istruttorie, propositive, consultive, determinando i compiti, composizione nonché la modalità di funzionamento ed anche, ove ritenuto necessario, l'approvazione dei relativi regolamenti interni di funzionamento;
- l. nella ipotesi di cui all'art. 21, D.lgs. 117/2017, *cit.*, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, ovvero assumere i provvedimenti previsti nella indicata norma;
- m. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- n. deliberare la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione, a norma dell'art. 33 del presente Statuto;
- o. con la medesima deliberazione di cui alla precedente lett. n., nominare uno o più Liquidatori, determinandone poteri e compenso;
- p. approvare il Regolamento interno;
- q. deliberare sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 27 – Funzionamento del Consiglio Scientifico di Indirizzo

1. Il Consiglio si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno su convocazione del Responsabile nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza scritta presentata da parte di almeno un terzo dei membri al Responsabile.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora deve essere inviato ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo di posta elettronica agli indirizzi comunicati alla Fondazione o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore, tramite posta elettronica, telegramma, telefax, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento.
3. Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Responsabile o, in caso di assenza o impedimento del Responsabile, prevale quello del Consigliere eletto dall'Assemblea dei Fondatori presente più anziano di età.
4. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede sociale, salvo che ragioni di opportunità consiglino di tenerle altrove, purché in uno dei Paesi dell'U.E..
5. È possibile tenere le riunioni del Consiglio Scientifico d'Indirizzo mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i Soci possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti, le riunioni del Consiglio d'Indirizzo saranno considerate come tenute nello stesso luogo

in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

6. Il Presidente della Fondazione e l'Organo di controllo sono invitati di diritto e in modo permanente alle riunioni del Consiglio Scientifico d'Indirizzo.

Articolo 28 - Assemblea Generale, Assemblea dei Fondatori ed Assemblee Speciali

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci, o loro delegati mediante delega scritta, e dal Presidente della Fondazione.

2. L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori Promotori o loro delegati mediante delega scritta, e dal Presidente della Fondazione. Essa nomina i rappresentanti dei Fondatori Promotori nel Consiglio Scientifico d'Indirizzo, ai sensi dell'art. 25, co. 1, del presente Statuto.

3. Le Assemblee Speciali sono costituite dai Soci appartenenti alla medesima categoria e/o raggruppati dal Consiglio Scientifico di Indirizzo ai sensi dell'art. 26, co. 3, lett. j) del presente Statuto.

4. I Soci Sostenitori si riuniscono in un'unitaria Assemblea speciale per nominare, con la maggioranza semplice dei partecipanti, i membri del Consiglio Scientifico di Indirizzo di propria competenza (art. 25, co. 1, del presente Statuto).

5. L'Assemblea Generale formula proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, nei limiti dello Scopo della Fondazione previsto nel presente Statuto.

6. Le Assemblee Speciali formulano proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, nei limiti dello Scopo della Fondazione previsto nel presente Statuto, in relazione alla categoria di appartenenza.

7. L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno 1 (una) volta all'anno) nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei membri con diritto di voto. Le Assemblee Speciali sono convocate dal Consiglio di Amministrazione in caso di necessità, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei membri con diritto di voto. Esse sono presiedute dal Presidente.

8. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'Assemblea e deve essere recapitato almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo di raccomandata, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria con attestazione di ricevimento, o, comunque, con mezzi che garantiscano la prova

dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi e/o recapiti comunicati ai soci della Fondazione. Detto avviso deve essere inoltre pubblicato sul sito web della Fondazione.

9. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i Soci possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti, le riunioni dell'Assemblea saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

10. I Soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.

Articolo 29 - Organo di controllo

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio Scientifico di Indirizzo nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti; in questo caso tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, cod. civ. e almeno un membro deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con altre cariche della Fondazione. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, D.Lgs. 117/2017, *cit.*, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, D.Lgs. 117/2017, *cit.*. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2. Le riunioni dell'Organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

3. Le cariche di Presidente, di Vice-Presidente, di Consigliere d'amministrazione, di Responsabile del Consiglio Scientifico d'Indirizzo, di componente del Consiglio Scientifico d'Indirizzo e di Revisore dei Conti sono remunerate nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del presente Statuto e, in particolare, del divieto di distribuzione, diretta e/o indiretta, di utili o fondi di gestione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la gratuità delle cariche di Presidente, di Vice-Presidente, di Consigliere d'amministrazione, di Presidente del Consiglio Scientifico d'Indirizzo, di componente del Consiglio Scientifico d'Indirizzo.

Articolo 30 – Revisione legale dei conti

1. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio Scientifico di Indirizzo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 31 - Comitati, Commissioni e Direzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Scientifico di Indirizzo possono nominare uno o più Comitati formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione, anche su proposta dell'Assemblea Generale.

2. I Comitati sono organi di approfondimento e consulenza relativamente ai campi d'interesse della Fondazione e alle sue prospettive d'azione, nonché ai singoli progetti d'intervento. I compiti, la durata e le modalità di funzionamento, nonché gli eventuali onorari per la partecipazione ai lavori sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più commissioni o responsabilità di settore o attività o progetti per questioni ed incarichi specifici, determinandone altresì durata, modalità, attribuzioni. Gli eventuali onorari per la partecipazione ai lavori sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

PARTE QUINTA: Regolamento interno

Articolo 32 – Regolamento interno

1. Il Consiglio Scientifico di Indirizzo predispone ed approva, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento interno della Fondazione, disciplinante:

- a. le regole per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Scientifico di Indirizzo;
- b. i criteri generali per l'ammissione di Soci Sostenitori e Soci Partecipanti;
- c. i criteri generali per la determinazione della natura, dell'entità e della modalità di contribuzione dei Soci Sostenitori e Soci Partecipanti - contribuzione che potrà essere, oltretutto iniziale, anche annuale o pluriennale;
- d. i criteri per la destinazione del contributo Soci Sostenitori e Soci Partecipanti a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione;
- e. tempi e modalità dei Soci per l'esame dei libri sociali presso la sede legale;
- f. ogni altro aspetto inerente al funzionamento della Fondazione che non sia espressamente disciplinato dalla legge e dal presente Statuto, purché in coerenza con la normativa in materia di Fondazione di partecipazione ETS, con la natura di Fondazione, nel rispetto della volontà dei Fondatori Promotori e con i principi desumibili dal presente Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio Scientifico di Indirizzo.

PARTE SESTA: Norme di chiusura

Articolo 33 - Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio Scientifico d'Indirizzo. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

3. La Fondazione si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

4. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, co. 1, D. Lgs.117/2017, *cit.*, e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del presente Statuto o del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

5. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso

positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

6. Con la stessa deliberazione il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più Liquidatori definendone poteri e compenso.

7. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 34 – Clausola arbitrale

1. Qualunque controversia insorgente tra i Soci, ovvero tra i Soci e la Fondazione, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere degli Organi della Fondazione nonché le controversie promosse da componenti di Organi della Fondazione, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

2. L'Arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti in lite e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza dell'interessato più diligente.

3. La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei Fondatori Promotori e dei Soci Fondatori e dalle Assemblee speciali dei Soci Sostenitori, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Articolo 35 – Vigilanza

1. L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25, cod. civ., e delle leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28, cod. civ., sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90, D. Lgs.117/2017, *cit.*.

Articolo 36 – Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del CDTs, del Codice Civile, ed ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria, tempo per tempo applicabile alla materia.